



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2017 Scadenza versamento a saldo (18/12/2017)

Il **18 dicembre 2017** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2017¹. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune², con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Tipologia	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,4 per cento
Unità immobiliari e relative pertinenze non ricomprese nella fattispecie dell'abitazione principale	1,06 per cento
Unità immobiliari censite nelle categorie catastali: ✓ A10 (Uffici e studi privati); ✓ C1 (Negozi e botteghe); ✓ C3 (Laboratori per arti e mestieri); ✓ D1 (Opifici); ✓ D2 (Alberghi e pensioni senza fini di lucro); ✓ D3 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro); ✓ D4 (Case di cura ed ospedali); ✓ D6 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro); ✓ D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); ✓ D8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); ✓ Unità immobiliari censite nella Categoria E (Immobili a destinazione particolare); ✓ Unità immobiliari censite nella Categoria F (Entità Urbane)	1,00 per cento
Aree fabbricabili	0,86 per cento
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7.
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

¹ Si vedano:

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

² Si veda la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2017

Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati e fintanto che permanga tale destinazione;
- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i restanti immobili indicati all'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992.

Inoltre:

1) è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011).

Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di Guardigrele **E243**:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.

CODICI TRIBUTO IMU per modello F24

QUOTA COMUNE

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9)	3912
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati (esclusi fabbricati del gruppo catastale D)	3918
Incremento aliquota comunale rispetto alla standard per i fabbricati del gruppo catastale D, pari allo 0,24 per cento	3930

QUOTA STATO

Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (aliquota standard 0,76 per cento)	3925
--	-------------

Informazioni

Per ulteriori informazioni si invita a voler consultare il sito istituzionale dell'Ente: www.guardiagrele.gov.it

Il Funzionario Responsabile IMU
Dott. Antonino Amorosi